

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6336 del 05/11/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta EMILIAMBIENTE SpA per l'agglomerato di TOCCALMATTO (APR0238) di Fontanellato per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA. Adozione e Rilascio AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6590 del 05/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

- che la Ditta risulta essere stata autorizzata da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-4820 del 01/12/2016 per gli scarichi delle acque reflue urbane;

- la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3125 del 19/06/2023 di Arpae SAC di Parma avente per oggetto *"DPR 59/2013 e s.m.i. - Voltura Autorizzazione Unica Ambientale per le autorizzazioni allo scarico per le acque reflue urbane, in riferimento al territorio della Provincia di Parma - Ditta EMILIAMBIENTE SPA per cambio Legale rappresentante/gestore"*

- l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma e acquisita con prot PG 196176 del 20/12/2019 – pratica Sinadoc 35880/2019 dal legale rappresentante/procuratore di EmiliAmbiente SpA (C.F. 02504010345), con sede legale in Fidenza, Via Gramsci n. 1/B, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'agglomerato di TOCCALMATTO (APR0238) di Fontanellato, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;*

- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA ai sensi della normativa vigente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- RICHIAMATO il comma 8 dell’art.124 del D.Lgs.152/06;
- RICHIAMATO il comma 1 dell’art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l’autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - ◆ n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
 - ◆ n.286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - ◆ n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
 - ◆ n. 201 del 22/02/2016 concernente “Indirizzi all’ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
 - ◆ n.569 del 15/04/2019 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
 - ◆ n.2153 del 20/12/2021 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
 - ◆ n.2338 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;
 - ◆ DGR n. 2201 del 18/12/2023 con la quale si è aggiornato l’elenco degli agglomerati esistenti;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d’Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 D-P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae, con nota PG 9126 del 21/01/2020 e con nota PG 87395 del 17/06/2020 (sollecitata in data 18/12/2023 prot PG 214488), veniva trasmessa ed acquisita con PG 85378 del 15/06/2020 e con PG 3865 del 10/01/2024 agli atti di Arpae;

che con prot. n. PG 9126 del 21/01/2020 ha avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/90 s.m.i, in merito alla richiesta di autorizzazione sopra indicata

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione dell'AUA richiesti in data 22/01/2024 con nota PG 11816 di seguito indicati:

- Relazione Tecnica favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma per la matrice scarichi idrici (prot PG 18997 del 31/01/2024);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (prot. Arpae n. PG 25435 del 08/02/2024);
- Parere espresso per quanto di competenza dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. Arpae n. PG 33741 del 21/02/2024);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza del Comune di Fontanellato (acquisito con nota PG 20109 del 01/02/2024);

CONSIDERATO

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 85953 del 10/05/2024 in merito alle Industrie Insalubri;
- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fontanellato nella persona del Sindaco (acquisito al prot. Arpae n. PG 89409 del 15/05/2024), in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale industria Insalubre di I° Classe;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato *"...si richiama il DM Ambiente del 15/01/2014...il quale modificando l'Allegato IV, Parte V del D.Lgs 152/2006, al punto 1 della Parte I (Impianti ed attività in deroga di cui all'art.272, comma 1) con l'inserimento della lettera p-bis) così enunciata "linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico...omissis", ha inserito tali linee di trattamento fanghi tra le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e, pertanto, deroga dell'autorizzazione in forma esplicita..."*;

CONSIDERATO che EmiliAmbiente SpA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA a favore di EmiliAmbiente SpA, per l'agglomerato di Toccalmatto (APR0238) di Fontanellato;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE e RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di EmiliAmbiente SpA (C.F. 02504010345) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'agglomerato di TOCCALMATTO (APR0238) di Fontanellato - Sinadoc 35880/2019 - che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A1 Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica*
- *Allegato E Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 c.4 o c.6 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11.*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di adozione del presente provvedimento e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Fontanellato, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaie ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpaie;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

istruttore tecnico: Francesco Piccio

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01151966302078

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

INTRODUZIONE:

- Pratica Sinadoc 35880/2019: EmiliAmbiente SpA per l'agglomerato di TOCCALMATTO (APR0238) di Fontanellato;
- Lo scarico in oggetto proviene dall'agglomerato di Toccalmatto con carico nominale pari a 116 AE; Il codice agglomerato è APR0238 come indicato dalla DGR n. 2201 del 18/12/2023.
- che EmiliAmbiente SpA ha dichiarato per la matrice scarichi idrici, nella domanda AUA sopra richiamata *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo..."*;

CONSIDERATO:

- che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- la nota di Arpae Direzione Tecnica con cui si invia il Database e la Cartografia degli agglomerati e impianti di depurazione presenti nella DGR 2201/2023, pervenuta in data 02/02/2024 prot PG 20845;
- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R.1053/2003, nella Delibera di G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- il punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 con cui si delibera *"di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente"*;

CONSIDERATI ALTRESI':

- il parere favorevole di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota prot. Arpae n. PG 25435 del 08/02/2024 e sopra richiamato);
- la relazione tecnica favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma per la matrice scarichi idrici (prot PG 18997 del 31/01/2024 e sopra richiamato);
- il parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC)

(acquisito con nota prot. Arpae n. PG 33741 del 21/02/2024 e sopra richiamato) *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO INFINE

- che nel parere espresso, ai sensi della DGR 2153/2021 punto 5), da parte dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota pervenuta in data 21/02/2024 e sopra richiamata si legge *"...ritiene, ai sensi della DGR n. 2153/2021, punto 5), che: 1. sia possibile la conclusione del procedimento da parte di ARPAE..."*;

FATTO SALVO:

- quanto previsto e prescritto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) pervenuto in data 21/02/2024 PG n. 33741 e sopra richiamato; per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto parere si rimanda alla stessa Agenzia Regionale quale autorità idraulica competente;

- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria e nell'impianto di trattamento;

- le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;

- specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

PARTE DESCRITTIVA:

- Denominazione fognatura: Toccalmatto;

- Tipo di Fognatura: unitaria;

- Corpo idrico recettore: fosso di scolo;

- Impianto di trattamento: fossa Imhoff;

- Potenzialità impianto: 150 A.E.;

- *Abitanti Equivalenti trattati dal depuratore*: 116 AE di acque reflue domestiche;

- *Abitanti Equivalenti serviti dalla rete fognaria*: 116 AE di acque reflue domestiche;

- Volume scaricato: 7300 m3/anno;

PRESCRIZIONI:

1. In applicazione del punto 5 della DGR 2153/2021, così come da parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile pervenuto in data 21/02/2024 e sopra richiamato entro 12 mesi dal ricevimento della presente, dovrà essere inviata ad Arpae SAC di Parma e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la documentazione integrativa richiesta e indicata nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. Arpae PG 33741

del 21/02/2024; conseguentemente, nei successivi 60 giorni, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dovrà fornire il suo parere di competenza, così come previsto dalla normativa vigente.

2. I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di Giunta Regionale 1053/2003, e precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al Titolare dello scarico destinatario del presente provvedimento.

3. Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

- elementi documentali (atto di concessione o istanza di concessione) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dal depuratore e/o dallo scarico dei reflui in esame.

4. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà pervenire ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

5. Dovrà essere condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo.

6. La rete fognaria e l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico ricettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria.

7. Deve essere tenuta registrazione, a disposizione degli organi di controllo, degli interventi di controllo, gestione, monitoraggio e manutenzione della rete fognaria, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti e allegando eventuale documentazione comprovante, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione.

8. E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

9. Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

10. Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo ricettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

11. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA)

12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico ricettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo

idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso..

13. In caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, al Comune di Fontanellato e altresì ad AUSL, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

14. Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e impianto di trattamento e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo.

15. Eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, e conformemente alle vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali.

Si ricorda che:

- l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;
- lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.

nota: competenza Arpae

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

INTRODUZIONE

- Pratica Sinadoc 35880/2019: EmiliAmbiente SpA per l'agglomerato di TOCCALMATTO (APR0238) di Fontanellato;

CONSIDERATO

- il parere favorevole del Comune di Fontanellato (acquisito con nota PG 20109 del 01/02/2024 e sopra richiamato);

PRESCRIZIONI

la Ditta è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune



			INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5			ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:	DP/	/	Classif.						Fasc.				



2. il parere di compatibilità idraulica potrà essere rilasciato dallo scrivente Ufficio solo previa presentazione di una relazione contenente una descrizione puntuale della rete, una valutazione della portata scaricata in relazione al corso d'acqua recettore e documentazione fotografica del manufatto di scarico;

Si rimane pertanto in attesa della documentazione richiesta al punto 2), per la redazione della quale si ritiene compatibile una tempistica di **un anno**.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti prescrizioni, raccomandazioni, ed obblighi generali:

- 1) si invita il proponente a verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici, compresa l'adozione di accorgimenti atti ad evitare erosioni e dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe nel caso di eventi estremi; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
- 2) si raccomanda di verificare che la rete di scarico sia sempre accessibile ed ispezionabile, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque per un tratto significativo e tale da consentire il corretto funzionamento della rete stessa;
- 3) si rammenta che qualsiasi intervento in area del demanio idrico deve essere preventivamente valutato dallo scrivente Ufficio, compresi eventuali lavori finalizzati alla manutenzione, conservazione o miglioramento dei manufatti di scarico;
- 4) qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Ufficio in quanto autorità idraulica competente;
- 5) qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel reticolo idrografico demaniale, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Ufficio, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area, e che definisca gli eventuali accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della rete compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate o gestite, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.



Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dello scrivente Ufficio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AC/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.